

Pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000:

<input type="checkbox"/> E' regolare sotto il profilo contabile; <input type="checkbox"/> Non è regolare sotto il profilo contabile <input type="checkbox"/> Ai sensi dell'art.49 –comma 1° - del D.Lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata	<input type="checkbox"/> E' regolare sotto il profilo tecnico <input type="checkbox"/> Non è regolare sotto il profilo tecnico
---	---

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
rag.Michele Antonio La Rocchia

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Matteo Greco

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto  
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
f.to. Dr.ssa RAFFAELLA DE ASMUNDIS

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa ILARIA LEONARDI

PUBBLICAZIONE

n- \_\_\_\_\_  
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, dal 09 SET. 2014  
Addì 09 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09 SET. 2014 in quanto:  
 sono decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art.134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000).  
 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 –comma 4- T.U.E.L. 267/2000)

Sant'Angelo a Fasanella, li 09 SET. 2014

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale  
Sant'Angelo a fasanella li 09 SET. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Iliaria Leonardi

COMUNE DI SANT'ANGELO A FASANELLA  
PROVINCIA DI SALERNO

PROT. 2947 DEL 09/09/2014

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3

del 09/09/2014

COPIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale -Approvazione aliquote della componente IMU per l'anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 09 del mese di Settembre alle ore 12.00 nella sede Comunale è presente la Dr.ssa Raffaella De Asmundis nella qualità di COMMISSARIO nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno Prot. n. 0048208 del 13/06/2014

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Iliaria LEONARDI

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Vista** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta unica comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**Tenuto conto** inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre;

**Tenuto conto** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con Regolamento IUC (imposta unica comunale), approvato con deliberazione n.1 del 09.09.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

**Visto** il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**Tenuto conto** che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- Disciplinare con regolamento in proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Visto** l'art.27, c.8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 c.3, il D.L. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

**Considerato** che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'articolo 52, c.2 del D.L. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** che con decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267;

**Tenuto conto** del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, determinale, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:

1. Aliquota 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze);
2. Aliquota 8,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49-c.1-del D.. 267/2000, inseriti nel presente atto;

Visti gli articoli 48- 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo del D.L. 267/2000;

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2014:
  - Aliquota 4 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze), con detrazione di €200,00 rapportato al periodo dell'anno;
  - Aliquota 8,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili con esclusione della categoria D10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);
3. Di dare atto, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia purché non locata;
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. Di dare atto che tale aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 09/09/2014;
7. Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
8. Di dare atto che a decorrere dall'anno dell'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti delle imposte municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss. mm. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, sentita l'associazione dei comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.